



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 119 del 07/10/2014

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno: 1) Lettura atti ed approvazione verbale seduta precedente; 2) Indagine conoscitiva sulle cause che determinano i debiti fuori bilancio in relazione alla sicurezza stradale con attenzione: a) asfalto; b) marciapiedi; c) illuminazione stradale; d) alberatura delle strade; 3) Studio e Consultazione degli ultimi venti debiti fuori bilancio e verifica delle condizioni relative alle strade che hanno determinato incidenti da cui sono scaturiti debiti fuori bilancio; 4) Audizione dell'Assessore agli Affari Legali Avv. R. Culmone relativamente alle cause che determinano i debiti fuori bilancio con sola attenzione a quelli da mancanza di controllo della viabilità urbana e rurale; 5) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,00	17,00	18,00	18,40
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,00	17,00	18,00	18,40
Componente	Campisi Giuseppe	SI				18,00	18,35
Componente	Coppola Gaspare	SI				18,00	18,40
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Lombardo Vito	SI				18,00	18,40
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,00	17,00	18,00	18,30

L'Anno Duemilaquattordici (2014), il giorno 07 del mese di Ottobre, alle ore 17,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore n 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Antonio Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, constatata la mancanza del numero legale, così come previsto dal vigente Regolamento, sospende di un'ora la seduta.

Il Presidente Pipitone inoltre prende atto dell'assenza dell'Assessore agli Affari Legali Avv. R. Culmone, il quale nonostante sia stato regolarmente invitato, non ha provveduto ad informare in tempo utile, né verbalmente e neanche telefonicamente, della sua indisponibilità a potere presenziare all'odierna seduta.

Trascorsa l'ora di sospensione, risultano presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone riferisce ai Consiglieri, non presenti in prima convocazione, dell'assenza ingiustificata dell'Assessore Avv. R. Culmone.

Il Presidente Antonio Pipitone dà lettura del **primo** punto all'ordine del giorno "**Lettura atti ed approvazione verbale seduta precedente**".

Il Presidente della Commissione dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Antonio Pipitone dà lettura del secondo punto all'ordine del giorno: "**Indagine conoscitiva sulle cause che determinano i debiti fuori bilancio in relazione alla sicurezza stradale con attenzione: a) asfalto; b) marciapiedi; c) illuminazione stradale; d) alberatura delle strade**".

Premette il Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone come il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è lo strumento giuridico per riportare un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente, all'interno della sfera patrimoniale dell'Ente, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell'adempimento.

Il procedimento mira, da un lato, a consentire al Consiglio Comunale di vagliare la legittimità del titolo medesimo (in termini di "pertinenza", cioè inerenza alle competenze di legge attribuite all'ente, e di "continenza", vale a dire, di esercizio delle stesse in modo conforme all'ordinamento) e di sussistenza/reperimento dei mezzi di copertura (procedura ex art. 194 TUEL).

La funzione di tale procedura è quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell'Ente.

Accanto a quelli definibili tecnicamente "debiti fuori bilancio", si collocano le c.d. "passività pregresse" o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un

debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL).

Proprio perché le passività pregresse si pongono all'interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione.

In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dall'eventuale variazione di Bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL).

Quando nell'anno di competenza finanziaria non è stata attivata la procedura di spesa ordinaria, l'unico modo di riportare il debito nella contabilità dell'Ente (con effetto vincolante per l'Ente) è la procedura ex art. 194 T.U.E.L, peraltro, ammessa nei casi eccezionali ivi tipicamente indicati.

Nel caso di specie, invece, risulta evidente che il debito in questione, è, per competenza finanziaria, riferibile solo all'anno delle liquidazione degli importi.

Anche in considerazione del dato che detta posta non rientra tra i casi tassativamente elencati di riconoscimento fuori bilancio, quindi, nel caso di specie, non paiono sussistere i requisiti per il ricorso a tale procedura, atteso che il Comune ben poteva, e potrà, procedere a stanziare le somme necessarie nella programmazione finanziaria di propria competenza per il periodo interessato.

Resta invece salva la facoltà di un riconoscimento del debito fuori bilancio nei più ristretti limiti dell'arricchimento conseguito (e riconosciuto) dal Comune a danno dei privati, facoltà che comunque dovrà essere discrezionalmente esercitata in modo assolutamente prudente, attesa la potenziale interferenza di profili di responsabilità connessi a esborsi illegittimi.

Si deve ricordare che, il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è lo strumento giuridico per riportare un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente, all'interno della sfera patrimoniale dell'Ente, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell'adempimento. Il procedimento mira, da un lato, a consentire al Consiglio di vagliare la legittimità del titolo medesimo (in termini di "pertinenza", cioè inerenza alle competenze di legge attribuite all'Ente, e di "continenza", vale a dire, di esercizio delle stesse in modo conforme all'ordinamento) e di sussistenza/reperimento dei mezzi di copertura (procedura ex art. 194 TUEL). La funzione di tale procedura è quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell'Ente.

Al fine di evitare l'insorgere di situazioni debitorie non assistite dai relativi impegni, il legislatore ha previsto che solo in alcuni casi tassativi tali debiti possano essere riconosciuti,

attraverso il procedimento di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio; ciò è infatti possibile solo qualora tali debiti derivino da: “a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del Bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” (art. 194, comma 1, lett. a)-e), Tuel”.

Accanto a quelli definibili tecnicamente “debiti fuori bilancio”, si collocano le c.d. “passività pregresse” o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL). Proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, n. 441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione.

In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dall’eventuale variazione di Bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL).

Tanto premesso circa la funzione e l’effetto della procedura di riconoscimento e alla distinzione della fenomenologia delle passività pregresse e dei debiti fuori bilancio, per rispondere al quesito qui posto è opportuno rammentare i criteri attraverso cui, in contabilità finanziaria, i debiti assumono rilevanza e vanno imputati ai bilanci degli Enti pubblici.

In base al principio dell’annualità, i documenti di Bilancio devono rappresentare, a cadenza annuale, fatti che finanziariamente si riferiscano ad un periodo di gestione coincidente con l’esercizio finanziario, in modo che siano rese evidenti tutte le poste di entrata e di spesa che afferiscono in termini sostanziali al corso dell’anno di riferimento. Solo così il Bilancio potrà servire correttamente alla sua funzionalità di controllo, sia in chiave autorizzatoria (Bilancio di previsione) che ispettiva (Rendiconto).

Si deve rammentare, infatti, che in contabilità finanziaria, un debito rileva nella misura in cui esso è certo, liquido e esigibile. Detto in altri termini, è assai frequente che vi sia un disallineamento tra esistenza giuridica e rilevanza contabile di un debito.

Un debito, infatti, assume rilevanza contabile solo se sono venute a maturazione tutte le condizioni per il suo adempimento pecuniario, in particolare se il debito è “certo” (non contestato nell’anno e/o nel quantum), liquidato o di pronta liquidazione (cioè è stato determinato nel suo ammontare) ed è esigibile (scadenza del termine). Solo la concorrenza di queste condizioni radica la “competenza finanziaria”.

In presenza di tali condizioni è possibile attivare dell’ordinaria procedura di spesa (adozione del provvedimento amministrativo; assunzione dell’impegno di spesa; presenza e attestazione della copertura finanziaria; cfr. l’art. 191 T.U.E.L.), nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Tale procedura di spesa consente non solo di dare rilevanza nel Bilancio al debito, ma costituisce il titolo per l’imputazione istituzionale del debito.

Ciò comporta, altresì, che il tempo dell’esistenza giuridica di una posta passiva, della manifestazione finanziaria (competenza finanziaria) e quello della competenza economica tendono a disallinearsi, vale a dire l’imputazione temporale di un costo è di norma diversa da quella che caratterizza l’esigibilità del credito da parte del creditore.

La competenza finanziaria, infatti, va tenuta radicalmente distinta dalla competenza economica, secondo cui un debito non è rilevante in base alla sua dimensione di “spesa” (cioè l’essersi un debito manifestato finanziariamente, in quanto liquidabile ed esigibile) ma di “costo” (debito, anche di valore e non solo di valuta, sostenuto per l’acquisto dei fattori produttivi che hanno sostenuto il ciclo annuale di produzione). Detto in altri termini, a livello contabile, un debito può avere una competenza annuale (economica) disallineata rispetto alla sua manifestazione finanziaria (competenza finanziaria), che può essere anteriore o successiva.

Tanto premesso, quando nell’anno di competenza finanziaria non è stata attivata la procedura di spesa ordinaria, l’unico modo di riportare il debito nella contabilità dell’Ente (con effetto vincolante per l’Ente) è la procedura ex art. 194 T.U.E.L., peraltro, ammessa nei casi eccezionali ivi tipicamente indicati.

Resta invece salva la facoltà di un riconoscimento del debito fuori bilancio nei più ristretti limiti dell’arricchimento conseguito (e riconosciuto) dal Comune a danno dei privati, facoltà che comunque dovrà essere discrezionalmente esercitata in modo assolutamente prudentiale, attesa la potenziale interferenza di profili di responsabilità connessi a esborsi illegittimi (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 15.07.2014 n. 212).

I debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni pecuniarie imputabili all’Ente e maturate al di fuori del sistema del Bilancio, in quanto si riferiscono ad uscite per le quali manca un’originaria previsione di spesa, ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. In virtù della Deliberazione Consiliare, il debito fuori bilancio viene ricondotto all’interno del sistema e, conseguentemente, si rende possibile procedere al pagamento.

La Deliberazione Consiliare non ha solo la funzione di riconoscere la legittimità di un'obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 del TUEL, di valutare l'utilità e l'arricchimento dell'Ente, ma anche una funzione giuscontabilistica e una garantista; la prima consiste nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito, la seconda si sostanzia nell'individuazione del responsabile.

La funzione giuscontabilistica è strettamente connessa alla "funzione autorizzatoria cui assolve il Bilancio di previsione" degli Enti Locali, che "possono effettuare le sole spese autorizzate dal Consiglio Comunale"; questo perché l'organo consiliare, "attraverso l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, esercita le sue prerogative di organo di indirizzo dell'attività politico-amministrativa dell'Ente".

La Deliberazione Consiliare, proprio perché finalizzata a preservare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, deve individuare una "regolare copertura finanziaria negli stanziamenti di Bilancio, presupposto ineliminabile dell'attivazione del procedimento di spesa nel sistema".

Ne consegue che non è possibile ammettere "un riconoscimento solo "formale" del debito da parte del Consiglio Comunale, con rinvio del pagamento" alla "successiva approvazione del Bilancio", nemmeno se "al solo fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria e ulteriori spese legali".

Sotto il profilo temporale, non è possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la Delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del Bilancio di previsione, ovvero in occasione della Delibera di salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex art. 193, comma 2, del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1° dell'art. 194 del TUEL.

Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di Bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest'ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del Bilancio, costituirebbe un'inammissibile aporia logica.

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo Bilancio approvato.

Il Presidente Antonio Pipitone dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno: **“Studio e Consultazione degli ultimi venti debiti fuori bilancio e verifica delle condizioni relative alle strade che hanno determinato incidenti da cui sono scaturiti debiti fuori bilancio”**.

Il Presidente Pipitone passa ad elencare i seguenti debito fuori bilancio, scaturenti da incidenti stradali correlati alla sicurezza stradale, le cui legittimità sono già state deliberate da parte del Consiglio Comunale, che successivamente la Commissione analizzerà in maniera analitica in un'apposita seduta all'uopo convocata.

- 1) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 136/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO – NELLA CAUSA CIVILE TROVATO GIUSEPPINA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 55/2009. – PER €50.000,00;**
- 2) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 396/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE CUSUMANO ELENA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 574/12;**
- 3) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1117/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI DI ALCAMO – NELLA CAUSA CIVILE LEONE VINCENZO CONTRO COMUNE DI ALCAMO – N.R.G. 50061/2009;**
- 4) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 377/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1092/11;**
- 5) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 388/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VARVARO ALBERTO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 521/2013. – PER €3.200,00;**
- 6) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 311/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE BONURA VITO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 215/2012. – PER €7.600,00;**
- 7) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 140 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – NELLA CAUSA CIVILE RENDA GIUSEPPA C/COMUNE DI ALCAMO – N.R.G. 389/2012 – PER € 7.500,00;**
- 8) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 160/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MANISCALCHI NICOLA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 731/2010 - PER €2.900,00;**
- 9) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 97/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE RENDA LUISA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 534/2012. – PER €1.400,00;**
- 10) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 147/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE ABATE VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 467/2012. – PER €2.300,00;**
- 11) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 107/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE POLIZZI GIUSEPPA C/COMUNE DI ALCAMO – N.R.G. 266/2009 PER € 9.000,00;**
- 12) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 65/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE BANDIERA AGUANNO PROVVIDENZA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 418/2012 - PER €7.000,00;**

- 13) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 51/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE ROCCAFORTE UMBERTO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 655/2008 – PER €5.000,00;**
- 14) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 349/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE SALVO ROSALINDA C/COMUNE DI ALCAMO – N.R.G. 124/2008 PER €5.000,00;**
- 15) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 32/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE ACCARDI GASPARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 914/2011- PER €2.300,00;**
- 16) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 265/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO IGNAZIO E TIZIANO IVANA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 768/2011. — PER €3.200,00;**
- 17) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 223/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE RUFFINO ANNA C/COMUNE DI ALCAMO N.R.G.990/2010 PER €5.500,00:**
- 18) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 285/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE PIPITONE BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 498/2010. — PER €6.400,00;**
- 19) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 214/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE ACCARDO FRANCESCA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 258/2005. — PER €28.000,00;**
- 20) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 186/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – CAUSA CIVILE REGINA PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO - N.G.R. 838/2001.**

Alle ore 18,30 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

Il Consigliere Vito Lombardo afferma che in questi due anni e mezzo di mandato Bonventre è emersa una vera e propria voragine nelle casse comunali causata dai debiti fuori bilancio in relazione alla sicurezza stradale in particolare all'asfalto, ai marciapiedi, voragini, di circa 850.000 Euro annui, debiti fuori bilancio che in una cospicua parte hanno determinato lo sfioramento del patto di stabilità. Nonostante l'istituzione di una Commissione ad hoc, per studiare, verificare e tentare di eliminare i debiti fuori bilancio causati da insidie e trabocchetto. Fino ad ora, prosegue il Consigliere Lombardo, l'Amministrazione non ha fatto nulla per tentare di porre rimedio a quest' inutile salasso per le casse comunali e crede che l'unica soluzione possibile per eliminare o almeno ridurre i debiti fuori bilancio lo possa realizzare un'altra Amministrazione, perché fino a questo preciso momento l'Amministrazione Bonventre non ha mosso un dito, dimostrazione è l'assenza dell'Assessore Culmone per discutere insieme a tutti i Componenti della Quarta Commissione, maggioranza e opposizione, l'O.d.G. relativo ai debiti fuori bilancio causati da insidie e trabocchetto.

Oramai, sottolinea il Consigliere Lombardo, la mia considerazione personale riguardo all'azione politica dell'Amministrazione Bonventre è pessima e questo mio giudizio negativo è oltremodo avvalorato dal fatto che non esiste un'Assessore di riferimento riguardo la viabilità che il Sindaco Bonventre ha mantenuto la delega, delega che non esercita e tutto rimane come prima in continuazione politica rispetto all'Amministrazione precedente.

La Commissione, in considerazione dell'assenza ingiustificata dell'Assessore Renato Culmone, propone il rinvio del **quarto** punto all'ODG: "**Audizione dell'Assessore agli Affari Legali Avv. R. Culmone relativamente alle cause che determinano i debiti fuori bilancio con sola attenzione a quelli da mancanza di controllo della viabilità urbana e rurale**" a successiva seduta da determinare e definire.

Alle ore 18,35 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Alle ore 18,40 la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO
Lipari Giuseppe

IL PRESIDENTE
Pipitone Antonio